



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI REPERIBILITA' DEI SERVIZI VIABILITA' ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

ARTICOLO N.1

DEFINIZIONE

La reperibilità è l'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, entro trenta minuti, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta. La chiamata del datore di lavoro deve essere supportata da ragioni di urgenza e di indifferibilità.

ARTICOLO N.2

FINALITA'

Il servizio di pronta reperibilità, costituisce un servizio essenziale dell'Ente e viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, previsti nei compiti di istituto dell'Ente. Il presente documento costituisce disciplinare che regola le modalità di gestione dei servizi che di volta in volta l'amministrazione individuerà come reperibili. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

Il servizio di reperibilità viene organizzato nel rispetto del CCNL vigente, secondo una turnazione idonea a ricoprire i periodi al di fuori degli orari di servizio e comunque a garantire una reperibilità telefonica nell'arco di tutte le 24 ore.



ARTICOLO N.3

SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI

E' istituito il servizio di pronta reperibilità per le seguenti aree di intervento:

- Settore n.5: Servizio Edilizia;
- Settore n.6: Servizio Viabilità

Per attività di intervento si intende anche l'esecuzione di chiamate ad altri soggetti terzi esterni all'Ente che per l'emergenza segnalata siano coinvolti e/o possano adempiere alla risoluzione delle problematiche in termini di efficienza, economicità ed efficacia-

Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento del personale volontario. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con il personale volontario, si provvede alla copertura dei turni dividendo gli stessi tra tutto il personale professionalmente idoneo del settore ove viene attivato il servizio, fermo restando il numero massimo di turni mensili, pari a 6 (sei) da assegnare a ciascun dipendente.

Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

- I dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
- I dipendenti che siano esonerati da norme di legge.

ARTICOLO N. 4

TURNAZIONE DI REPERIBILITA'

E' prevista la possibilità che il servizio venga gestito attraverso la formazione in squadre preventivamente predisposte dal coordinatore del servizio.

Al fine di garantire una più corretta ed efficace gestione del servizio vengono individuate le figure dei coordinatori nelle persone del responsabile del servizio o altro dipendente individuato dal dirigente che ne sovrintendono il funzionamento.

Nell'ambito della programmazione mensile deve essere ricercata, ove il servizio lo renda possibile una rotazione tra più soggetti volontari, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.

Ogni dipendente potrà essere messo in reperibilità per un numero di volte non superiore a 6 (sei) nell'arco di un mese. La durata di ciascun turno non può superare le 24 ore.



Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario d'ufficio dei servizi interessati.
La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta, con atto datoriale, mensilmente, entro il 20 del mese precedente e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.
L'atto viene trasmesso al personale interessato e al Servizio Risorse Umane

ARTICOLO N. 5

DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'

I dipendenti idonei al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità da parte del dipendente è immediatamente comunicato al dirigente che provvede alla sostituzione.

In relazione all'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea il servizio di reperibilità rientra tra i servizi essenziali di cui all'art.2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali del 19.9.2002.

Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie.

Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:

- a) Deve essere sempre contattabile, tenendo il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
- b) Verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
- c) Risponde prontamente alle chiamate

Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale è programmata la reperibilità ed è soggetto a procedimento disciplinare per violazione dei doveri d'ufficio.

Il dipendente chiamato in servizio riferisce al coordinatore l'esito dell'intervento comunicando tutto quanto si ritenga utile per la rendicontazione o per eventuali interventi successivi.

Il dipendente coinvolto nei turni di reperibilità interviene secondo la rispettiva categoria e profilo professionale, nel rispetto delle procedure lavorative individuate ed assimilabili alle normali attività ordinarie.



ARTICOLO 6

COMPENSI

Il servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.

L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene attestata dal dirigente e le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38 – comma 7 o dell'art.38 bis del CCNL del 14.9.2000, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità.

Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto a un giorno di riposo compensativo, anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa

Il compenso viene erogato sulla base della prestazione mensile.

ARTICOLO 7

REPERIBILITA' VIABILITA' PROVINCIALE

Il servizio di reperibilità viene espletato, dai e dagli agenti stradali, dagli agenti conduttori e dagli istruttori di polizia provinciale – viabilità, formati in squadre preventivamente predisposte nel rispetto degli articoli precedenti.

Detto servizio opera per l'espletamento dei servizi del settore n. 6 Viabilità nell'ambito delle competenze derivanti dagli obblighi di Legge previsti agli Enti proprietari o gestori delle strade ai sensi del combinato disposto del Codice e Regolamento della Strada. Gli interventi di reperibilità, quindi, hanno lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade al di fuori dell'ordinario orario di servizio, nei casi di incidenti o situazioni di emergenza di diversa tipologia che possono verificarsi sulle strade Provinciali per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e festivi.

Il servizio di pronto intervento si articola pertanto in una prima fase di localizzazione, classificazione, valutazione tecnica dell'intervento sulla base dei dati forniti dall'organo che ha effettuato la segnalazione, a seguito della quale il coordinatore, individuata la squadra più idonea e numericamente corretta per svolgere l'intervento (secondo i minimi normativi previsti per la sicurezza dei lavoratori e nei cantieri stradali) e le modalità operative per eseguirlo, procede all'attivazione del servizio.

Al fine di garantire il servizio i dipendenti interessati devono essere dotati di cellulare di servizio. Il capo cantoniere ha a disposizione copia delle chiavi di tutti i mezzi necessari a garantire gli interventi richiesti, nonché copia delle chiavi di accesso dei depositi di ricovero



di transenne e segnali stradali. Viene altresì previsto per il personale reperibile e di coordinamento la possibilità di custodire nelle proprie abitazioni i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 8

REPERIBILITA' EDILIZIA PROVINCIALE

Il servizio di reperibilità viene espletato, dal personale operaio specializzato addetto alla manutenzione degli edifici di proprietà provinciale.

Detto servizio opera per l'espletamento dei servizi del Settore n. 5 nell'ambito delle competenze e responsabilità derivanti dagli obblighi di Legge previsti a carico dei proprietari o gestori di Immobili.

In particolare il Servizio opera per interventi che rivestono carattere di emergenza e comunque urgenti ed imprevedibili. Restano in ogni caso esclusi dalla operatività del servizio gli Interventi di ordinaria manutenzione.

Gli interventi di reperibilità, quindi, hanno lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza degli immobili provinciali al di fuori dell'ordinario orario di servizio, nei casi di incidenti o situazioni di emergenza di diversa tipologia che possono verificarsi per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e festivi.

Il servizio di pronto intervento si articola pertanto in una prima fase di localizzazione, classificazione, valutazione tecnica dell'intervento sulla base dei dati forniti dall'organo che ha effettuato la segnalazione, a seguito della quale il coordinatore, individuata il personale dipendente più idoneo per svolgere l'intervento (secondo i minimi normativi previsti per la sicurezza dei lavoratori e nei cantieri stradali) e le modalità operative per eseguirlo, procede all'attivazione del servizio.

Al fine di garantire il servizio i dipendenti interessati devono essere dotati di cellulare di servizio. Il Responsabile di Servizio Manutenzione ha a disposizione copia delle chiavi di tutti i mezzi necessari a garantire gli interventi richiesti, nonché copia delle chiavi di accesso degli Immobili provinciali.



ART. 9

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si rimanda alle norme vigenti.